

Importi del Diritto Annuale 2017

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, registrazione Corte dei Conti n. 626 del 13 giugno 2017, ha autorizzato l'aumento per il 2017 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, gli importi da versare per l'anno 2017 sono i seguenti:

Importi in misura fissa

Tipo di impresa	Importo da versare
Imprese individuali	53,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese	120,00
Soggetti iscritti soltanto al REA	18,00
Società semplici agricole	60,00
Società semplici non agricole	120,00
Società tra avvocati	120,00
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per ciascuna unità locale)	66,00

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto per l'anno 2017 è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio 2016.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Fasce di fatturato e aliquote

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200,00 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L'importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, deve essere ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114 ed incrementato del 20% in applicazione del Decreto del 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28/06/2017.